CAMERA DEI DEPUTATI N. 438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PITZALIS, FRANCESCHINI, LEONE RAFFAELE

Presentata il 18 settembre 1963

Norme relative al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione, vuol essere un semplice e doveroso atto di giustizia riparatrice – purtroppo tardivo! – verso il personale non insegnante degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale.

Nel clima di generale e sostanziale riforma della pubblica Amministrazione, ormai delineatasi nell'ultimo scorcio della passata legislatura, non dovrebbe esservi più possibilità, fuori del quadro generale, per concessioni particolari a singole categorie.

Questa eccezione, però, si pone imperiosa per il personale suddetto e ne illustriamo le gravi ragioni. Il sistema di legislazione frammentario, poco organico e, addirittura, infrasettoriale, adottato per il passato, anche recente, per tale personale, con la emanazione di sporadici provvedimenti, sempre limitati a singoli settori, hanno prodotto una situazione piena di dislivelli e di incongruenze, che costituiscono delle vere ingiustizie, per cui necessita immediata e particolare riparazione.

Attualmente, il personale non insegnante dell'istruzione secondaria appare nettamente diviso in settori, secondo la propria dipendenza amministrativa: settore favorito: ordini istruzioni tecnica e artistica; settore depresso: ordini istruzione media e classica.

Infatti: il personale non insegnante degli istituti tecnici industriali e delle scuole professionali con legge 22 novembre 1961, n. 1282; quello degli istituti e scuole d'arte con legge 9 aprile 1962, n. 163; quello dei conservatori di musica, delle accademie e dei licei artistici con legge 2 marzo 1963, n. 262 (la frammentarietà della legislazione risulta chiara da questi provvedimenti) ha conseguito in pieno le rivendicazioni avanzate, ottenendo la normalizzazione dei ruoli organici ed il miglioramento delle carriere. Il personale non insegnante delle scuole medie, dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali, invece, con la decadenza delle proposte presentate in Parlamento – nn. 2160, 3578, 3645 e 3561 – per l'anticipata chiusura della terza legislatura, si è visto negare le identiche rivendicazioni già concesse ai più fortunati.

La stessa legge 6 dicembre 1960, n. 1607, che riguarda i «ruoli organici e le carriere del personale di segreteria delle scuole e istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale», non ha risolto tutti i problemi che concernono la sistemazione definitiva di tale personale, tanto è vero che, proprio la Commissione parlamentare, nell'approvare, per il minor male, la legge medesima, «fece voti – in apposito ordine del giorno – perché fossero risolti, con altra apposita regolamentazione, i problemi da detta legge lasciati insoluti!».

Anche il dettato dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che intendeva risolvere i problemi dei bidelli, è oggi superato dalle successive leggi citate, che hanno meglio sistemato i bidelli degli altri settori scolastici.

Proprio da questo stato di cose scaturisce l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento che potrà portare tutto il personale non insegnante dell'istruzione secondaria al medesimo livello giuridico-economico, a seconda delle mansioni affidate e delle responsabilità ad esse inerenti, costituendo quasi una « piccola riforma », o per meglio dire, la necessaria « pre-riforma amministrativa » del settore interessato, indispensabile affinché il personale non insegnante possa affrontare con le dovute « posizioni di funzione » la grande riforma in gestazione, ormai indilazionabile.

Pensiamo con ciò di avere sufficientemente illustrato le finalità e gli scopi che ci hanno indotto a presentare la presente proposta di legge. Riteniamo, pertanto, superfluo ripetere le argomentazioni e i motivi, per altro sempre validi, già espressi nelle relazioni che hanno accompagnato le proposte decadute, delle quali, la presente, in linea di massima, non fa che unificare e compendiare le norme e le rivalutazioni.

* * *

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

L'articolo 1 determina la carriera di concetto del personale di segreteria, equiparandola a quella prevista, dai provvedimenti successivi alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, per il personale della medesima carriera degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 determinano le norme, anche in relazione al titolo di studio posseduto, per l'unificazione dei ruoli del personale di segreteria tenuto ad esplicare le funzioni di concetto.

L'articolo 7 detta nuove norme per l'attribuzione degli applicati alla segreteria di ciascuna scuola media, istituita a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, tenendo conto del numero delle classi e in considerazione dei maggiori oneri di lavoro che vengono a gravare sull'ufficio in applicazione della predetta legge.

L'articolo 8 dà la possibilità agli aiutanti tecnici appartenenti ancora alla carriera ausiliaria del ruolo ad esaurimento, di passare, mediante prova di idoneità, alla carriera esecutiva. Anche questo ruolo verrebbe così unificato.

L'articolo 9 stabilisce la nuova carriera dei bidelli equiparandola a quella degli ausiliari che prestano servizio presso le scuole e istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Per il personale non insegnante, fornito di carriere a ruolo aperto, come gli insegnanti elementari e medi, la legge 17 aprile 1957, n. 270, ha avuto applicazione difficile e quasi nulla. In considerazione di ciò, il Parlamento e lo stesso Governo, in sede di discussione della proposta 2171/*A* del deputato Leone Raffaele ed altri, divenuta poi legge 27 febbraio 1963, n. 226, avevano accettato un emendamento dell'onorevole Rocco tendente a concedere, anche al personale non insegnante in servizio non di ruolo al 23 marzo 1939, il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo a tale data. Soltanto l'anticipata chiusura della legislatura impedì questa inclusione giustamente logica. L'articolo 10 vuole, pertanto, riparare questa involontaria omissione.

Con l'articolo 11 si permettono i trasferimenti – a domanda e per servizio – di personale non insegnante dalle scuole medie ai licei-ginnasi e istituti magistrali o viceversa.

L'articolo 12 prevede, a mezzo concorsi riservati, la migliore sistemazione del personale non insegnante attualmente in servizio almeno da un biennio.

L'articolo 13 determina la decorrenza della legge: per i benefici giuridici, dal 1° luglio 1961; per ogni altro effetto, dal 1° gennaio 1963.

L'articolo 14 determina l'onere in lire 200 milioni ed il suo reperimento mediante l'aumento della tassa d'esame per le maturità classica, scientifica e artistica e per le abilitazioni magistrale e tecnica.

* * *

CONCLUSIONE

Concludendo vogliamo riconfermare il carattere di pre-riforma della presente proposta di legge e l'assicurazione che il provvedimento concede al personale non insegnante degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale nulla di più, ma soltanto ciò che già è stato ampiamente accordato alle cate-

gorie similari degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

L'approvazione del provvedimento è tanto più desiderabile in quanto la stessa istituzione scolastica nazionale si avvantaggerà dell'*ordinamento definitivo* di un settore così vasto e importante.

Ci auguriamo, pertanto, che la presente proposta di legge ottenga la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(*Carriera di concetto*).

La carriera di concetto del personale di segreteria, a carico dello Stato, in servizio presso gli istituti e scuole dell'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale è ordinata nella seguente maniera:

coefficiente 202; vice segretario;

coefficiente 229: segretario aggiunto - dopo 4 anni di servizio;

coefficiente 271: segretario – dopo 7 anni di servizio complessivo;

coefficiente 325: primo segretario - dopo tredici anni di servizio, ovvero dopo undici anni, mediante esami per merito distinto;

coefficiente 402: segretario principale – dopo sette anni nella qualifica precedente ridotti a tre anni per i segretari laureati:

coefficiente 500: segretario capo.

Il numero dei posti di segretario capo è ragguagliato al cinque per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari.

I posti di segretario capo vacanti vengono conferiti per due terzi per merito comparativo ai segretari principali con cinque anni di anzianità nella qualifica. Il restante terzo di posti sarà conferito mediante concorso per esami riservato ai segretari principali con tre anni di anzianità nella qualifica, nonché ai primi segretari che abbiano in tale qualifica almeno cinque anni di anzianità.

I segretari capo possono essere comandati al Ministero della pubblica istruzione con funzioni ispettive.

La tabella *A*, allegata alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, è abrogata.

ART. 2.
(*Passaggio alla carriera di concetto*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli applicati di segreteria di ruolo ordinario, in possesso del prescritto titolo di studio di secondo grado, che abbiano

espletato lodevolmente, per almeno un triennio, all'atto di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di segretario, possono accedere al ruolo ordinario della carriera di concetto, a domanda e previo esito favorevole di esame di idoneità.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i segretari appartenenti al ruolo ordinario ad esaurimento, di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, possono accedere al ruolo ordinario della carriera di concetto, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, a domanda e previo esito favorevole di esame di idoneità.

ART. 3.

(*Inquadramento nelle carriere*).

Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario ed i segretari appartenenti al ruolo ad esaurimento, che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario della carriera di concetto ai sensi del precedente articolo, sono inquadrati nella carriera di concetto con la qualifica ed il trattamento economico derivanti dal riconoscimento del servizio lodevolmente prestato nei ruoli ordinari, aggiunto e speciale transitorio, valutato per intero quello svolto con funzioni di segretario e per i due terzi quello svolto con mansioni di applicato.

Nella prima applicazione della presente legge, al personale di segreteria appartenente al ruolo ordinario della carriera di concetto è computato, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli ordinario, aggiunto e speciale transitorio – anche nel cessato gruppo *C*, ora carriera esecutiva – in misura intera quello svolto con funzioni di segretario e in misura di due terzi quello svolto con mansioni di applicato di segreteria.

Nella prima applicazione della presente legge, agli applicati di segreteria di ruolo ordinario è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli ordinario, aggiunto e speciale transitorio, valutato in misura intera quello svolto con mansioni proprie della carriera di appartenenza e di due terzi quello svolto con mansioni di carriera inferiore.

ART. 4.

(*Passaggio al ruolo ordinario*).

I segretari del ruolo aggiunto della carriera di concetto, dopo almeno un biennio dalla data di inquadramento in detta car-

riera, possono conseguire il passaggio alla corrispondente carriera di ruolo ordinario a domanda e previo esito favorevole di esame di idoneità.

A coloro che conseguono tale passaggio sono attribuiti, nel nuovo ruolo, la qualifica, e il trattamento economico derivanti dal riconoscimento del servizio precedentemente prestato nei ruoli aggiunti e speciale transitorio, in misura intera se svolto con funzioni di segretario e dei due terzi se svolto con mansioni di applicato.

ART. 5.
(*Diploma di scuola magistrale*).

Limitatamente al personale di segreteria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di scuola magistrale è da considerarsi valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dell'ammissione all'esame di idoneità per il passaggio alla carriera di concetto previsto dagli articoli precedenti.

ART. 6.
(*Esame di idoneità*).

L'esame di idoneità, previsto dalla presente legge, consiste in una prova orale che verte sulle seguenti materie:

a) elementi di contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento alla contabilità delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

b) nozioni di legislazione scolastica: ordinamento e attribuzioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento generale degli studi e degli istituti di istruzione secondaria; leggi e regolamenti sugli alunni, gli esami e le tasse; nozioni sullo stato giuridico ed economico del personale degli istituti di istruzione secondaria;

c) risoluzione di un quesito di carattere pratico sulle materie di esame.

Ai fini del passagio al ruolo ordinario, previsto dal precedente articolo 4 gli esami di idoneità saranno tenuti ogni anno entro il 31 dicembre.

ART. 7.
(*Applicati di segreteria*).

Alla segreteria di ogni scuola secondaria di primo grado, istituita a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è assegnato, oltre al segretario, un applicato di segreteria

fino a otto classi e, per ogni successivo gruppo di otto classi, un altro applicato di segreteria, a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

ART. 8.
(*Aiutanti Tecnici*).

Gli aiutanti tecnici dei licei-ginnasi del ruolo ad esaurimento – carriera ausiliaria – possono essere inquadrati nel ruolo ordinario della carriera esecutiva di detto personale, a domanda e con le modalità previste, anche per l'inquadramento in detto ruolo, dal primo comma dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1957, n. 977.

ART. 9.
(*Carriera ausiliaria*).

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, in servizio presso le scuole di istruzione secondaria di primo grado e gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, è ordinata nella maniera seguente:

coefficiente 159: bidello;

coefficiente 173: primo bidello – dopo sei anni di servizio;

coefficiente 180: bidello capo – dopo dieci anni complessivi di servizio.

Al personale di ruolo ordinario è computato, in aggiunta all'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, agli effetti giuridici e di carriera, il servizio lodevolmente prestato nei ruoli aggiunto e speciale transitorio.

ART. 10.
(*Personale in servizio al 23 marzo 1939*).

Al personale non insegnante degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria e artistica, a carico dello Stato, delle carriere di concetto, esecutiva, tecnica ed ausiliaria, che si trovava in servizio statale non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, che fu escluso dai benefici previsti dalla legge 29 maggio 1939, n. 782, la nomina nel ruolo ordinario delle rispettive carriere verrà fatta decorrere, ai fini giuridici e di carriera, dal 23 marzo 1939.

ART. 11.
(*Trasferimenti*).

Ferma restando la distinzione degli organici del personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica

e magistrale, di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, detto personale, di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto, può essere trasferito – a domanda o per servizio – da scuola media a liceo-ginnasio o istituto magistrale e viceversa.

ART. 12.
(*Concorsi riservati per collocamento in ruolo ordinario*).

In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per la pubblica istruzione, previo reperimento di tutti i posti disponibili, bandisce concorsi speciali riservati al personale in servizio da almeno due anni negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, per il collocamento degli aspiranti in posti di ruolo ordinario di segretario, di applicato di segreteria, di aiutante tecnico e di bidello.

Al concorso speciale a posti di segretario, che si espleta per titoli ed esame di idoneità di cui al precedente articolo 6 può partecipare il personale in possesso del prescritto titolo di studio di secondo grado, anche, se non di ruolo ed il personale di segreteria di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto fornito soltanto di titolo di studio di primo grado, purché svolga lodevolmente e ininterrottamente le funzioni di segretario da data antecedente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607.

Ai concorsi a posti di applicato di segreteria e di aiutante tecnico, che sono espletati per titoli e relazione favorevole del capo d'istituto, può partecipare il personale di ruolo aggiunto e non di ruolo che svolge tali mansioni se fornito del prescritto titolo di studio di primo grado.

Al concorso a posti di bidello, che si svolge per titoli e relazione favorevole del capo d'istituto, può partecipare il personale ausiliario di ruolo aggiunto e non di ruolo.

I vincitori di detti concorsi sono collocati nel ruolo ordinario della rispettiva carriera secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 13.
(*Decorrenza della legge*).

I benefici previsti dalla presente legge, salvo diverse disposizioni dei precedenti articoli, decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1961. Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1963.

ART. 14.
(*Onere*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in 190 milioni, si provvede aumentando di lire mille, a decorrere dall'anno scolastico 1963-64, la tassa di esame per la maturità classica, scientifica e artistica e per l'abilitazione magistrale e tecnica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.